

SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2022

295ª Seduta

Presidenza del Presidente

[NENCINI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Seguito discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, presenta e illustra l'emendamento 4.100, pubblicato in allegato, con il quale si dà seguito alle osservazioni formulate nel parere della 6ª Commissione sul disegno di legge in titolo; propone di fissare alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Masini ha aggiunto la firma a tutti gli emendamenti presentati a prima firma del senatore Richetti; avverte altresì che la senatrice Corrado ha aggiunto la firma a tutti gli emendamenti presentati a prima firma della senatrice Granato.

Anche la senatrice [ANGRISANI](#) (Misto) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati a prima firma della senatrice Granato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. [2333 NT1](#)

Art. 4

4.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";*
- b. *sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità effettuati in favore delle fondazioni ITS *Academy* nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi quelli disposti ai sensi del comma 5, lettera c), spetta, in alternativa a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 9, secondo periodo, un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore normale se in natura o delle somme erogate. Qualora le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità siano effettuati in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento del valore normale se in natura o delle somme erogate. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni liberali di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le erogazioni liberali in denaro di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi in favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di cui all'articolo 5, comma 1, residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui si svolgono i corsi e in cui sono ubicati gli immobili stessi.";*
- c. *dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al comma 6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."*